

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Dott. Vergioli Riccardo  
Commercialista

Rag. Pini Fabiana  
Consulente del Lavoro

Avv. Tedeschi Costanza  
Servizi legali e contrattuali

---

## Oggetto: IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ARTICOLO 25, D.L. 34/2020

Tra i molti provvedimenti tesi al ristoro del danno economico, alle attività produttive, prodotto dall'emergenza sanitaria COVID-19, il Legislatore ha introdotto l'erogazione *una tantum* di una somma a titolo di contributo a fondo perduto. Tale dazione è naturalmente legata a un'effettiva perdita di fatturato e graduata in funzione del volume d'affari del beneficiario.

### Requisiti soggettivi di spettanza

I soggetti che potranno ottenere detta erogazione sono gli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e agricola, titolari di partita Iva, tra i quali ad esempio:

- imprese individuali, società di persone (Snc o Sas), società di capitale (Spa, Sapa, Srl);
- soggetti che producono reddito agrario;
- enti commerciali o stabili organizzazioni di soggetti di soggetti non residenti;
- lavoratori autonomi/associazioni professionali.

La norma, tuttavia, esclude i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, necessaria alla richiesta del contributo, i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste per autonomi e collaboratori iscritti alle Gestione separata o i lavoratori dello spettacolo (entrambi poiché beneficiari di altro tipo di indennità), i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

### Requisiti oggettivi di spettanza

La norma pone i seguenti requisiti oggettivi di base al fine di valutare la spettanza o meno dell'erogazione:

- ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto istitutivo del contributo, in genere l'anno 2019;
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Viene poi specificato che il contributo spetta, in ogni caso, quindi anche in assenza dei predetti requisiti:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento pandemico, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni già colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

### L'ammontare del contributo

Una volta riscontrata la sussistenza di entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo), l'erogazione sarà calcolata tenendo conto di quanto disposto dalla norma, ossia in misura percentuale rispetto al calo del fatturato riscontrato, tra aprile 2019 e 2020, e in funzione di 3 distinte classi di contribuenti che variano in relazione ai propri ricavi su base annua.

Verrà, quindi, applicata la specifica percentuale, a seconda della classe di appartenenza, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Queste le misure:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, in genere il 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo, in genere il 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo, in genere il 2019.

Viene specificato che l'ammontare del contributo a fondo perduto è in ogni caso riconosciuto, ai soggetti che ne abbiano i requisiti, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo erogato non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, così come non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

### **La domanda per ricevere il contributo**

I soggetti che ritengono di avere i necessari requisiti dovranno presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dalla norma. Il modello di domanda è stato definito, con relative istruzioni, da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 10 giugno 2020. Nel modello, oltre all'indicazione puntuale dei requisiti soggettivi e oggettivi, è richiesta l'indicazione, in 2 distinte caselle, del valore complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020.

Sarà poi indicato anche il codice Iban per identificare il conto corrente sul quale il beneficiario chiede che venga accreditato l'importo a lui spettante, secondo il calcolo effettuato dall'Agenzia delle entrate.

Vi è, infine, una casella necessaria per il caso in cui il contribuente, una volta presentata l'istanza, intenda ritirarla poiché ritiene, dopo più attenta analisi, di non dover beneficiare dell'erogazione.

Nel modello è anche prevista, per i casi in cui il contributo superi la soglia di 150.000 euro, la redazione di una specifica autocertificazione antimafia.

La presentazione dell'istanza potrà avvenire tra il 15 giugno e il 13 agosto 2020.

### **L'erogazione del contributo e i successivi controlli**

Dopo aver lavorato l'istanza, l'Agenzia delle entrate provvederà all'erogazione del contributo a fondo perduto mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare successivamente i dovuti controlli circa la spettanza del contributo, utilizzando tutti le evidenze presenti nella propria banca dati.

La norma stabilisce che, in caso di non spettanza dell'erogazione, per mancanza dei requisiti dichiarati o per motivi legati al mancato superamento della verifica antimafia, sarà erogata la sanzione

amministrativa dal 100 al 200% della misura del contributo stesso e richiedendo i relativi interessi. Sono previste, inoltre, sanzioni di tipo penale per i casi di non spettanza.

La notifica dell'atto di recupero dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'erogazione. Il beneficiario sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e ad esibirli all'eventuale richiesta operata da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento restano aperte alcune questioni, riguardanti particolari situazioni soggettive: ad esempio, circa il concetto di inizio attività, per le imprese nate nel corso del 2019; in relazione alla situazione d'impresa in crisi a fine anno 2019, che potrebbe ritenersi esclusa dal contributo, così come definitiva dalla normativa UE. In tali situazioni appare opportuno attendere i dovuti chiarimenti.